



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PREMESSO QUANTO SEGUE

- che il Ministero della salute intende promuovere un Piano nazionale di prevenzione della salute del cavo orale;
- che a tal fine il Ministero della salute intende favorire il miglioramento dello standard di salute orale dell'età evolutiva mediante il coinvolgimento di diverse figure professionali (pediatri, neonatologi, ginecologi, odontoiatri, igienisti) attraverso una migliore conoscenza anche della forza lavoro disponibile ed implementando l'utilizzo di pratiche formative e preventive quale la sigillatura dei solchi e delle fessure dei molari definitivi;
- che il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Milano che è stato designato dall'O.M.S. "WHO Collaborating Centre for Epidemiology and Community Dentistry" ha mostrato disponibilità alla realizzazione delle necessità espresse dal Ministero della salute

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2007, il giorno *21* del mese di *febbraio*

TRA

Il Ministero della salute – Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via della Civiltà Romana 7, nella persona del direttore generale dr.ssa Francesca Fratello, nata a Roma il 4 agosto 1941, di seguito "Ministero"

E

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Enrico Decleva, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria designato dall'O.M.S. "WHO Collaborating Centre for Epidemiology and Community Dentistry" con sede a Milano, 20142, via Di Rudini, 8 - (d'ora innanzi denominata «Università»)



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con l'Università delle attività di interesse comune, riportate in dettaglio nel progetto allegato avente come titolo: "*Sperimentazione territoriale di un programma integrato di "oral health"*", che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. L'Università, al fine di realizzare il progetto operativo, potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Qualora si tratti di enti e/o associazioni non previste nel progetto, l'Università è tenuta a richiedere al Ministero l'autorizzazione alla stipula del relativo accordo.

Art. 2 – Efficacia. Durata


1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo. L'Università dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.
2. L'accordo ha durata 24 mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Università entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto tecnico, sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario sulle spese effettivamente sostenute.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate modifiche al progetto ed al piano finanziario, a condizione che le stesse non stravolgano l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni possono essere richieste dall'Università e sono sottoposte all'assenso del Ministero, con richiesta a firma del legale rappresentante, mentre le motivazioni saranno a firma del referente scientifico. Resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Università trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti e dei rendiconti non possa avvenire nei termini sopra stabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Università.
5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4 - Uso degli elaborati

1. Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all'art. 3 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto all'Università di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dal presente accordo.
2. Il Ministero, per il tramite del referente di cui al successivo art. 5, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'art. 1.
3. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'art. 1 dovranno recare l'indicazione che il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero, riportando gli estremi dello stesso: "capitolo 4137/2006".



Handwritten signature

4. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero della Salute.
5. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto all'Università se non dietro espressa autorizzazione del Ministero.

Art. 5 - Responsabile scientifico

1. L'Università identifica, quale responsabile scientifico delle attività oggetto del presente accordo, la prof.ssa Laura Strohmenger, che assicura il collegamento operativo con il Ministero nonché trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero indica quale referente scientifico delle attività oggetto del presente accordo, il dr. Michele Nardone, che assicura il collegamento operativo con l'Università ed il monitoraggio del presente accordo.
3. Il Ministero e l'Università si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza e/o impedimento dei referenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Responsabile scientifico dell'Università ed il referente del Ministero definiranno le modalità operative per la collaborazione, in particolare per le attività che prevedano la partecipazione congiunta di personale dell'Università.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per le attività di cui all'art. 1 è stabilito a favore dell'Università un finanziamento complessivo di € 900.000,00 (novecentomila/00), IVA inclusa, comprensivo di qualsiasi spesa ed onere sostenuti dall'Università. Tale importo sarà così ripartito:
 - a) il 50%, pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), IVA inclusa, dopo la comunicazione, da parte dell'Università, dell'avvio delle attività e comunque ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di controllo,
 - b) il 30%, pari a € 270.000,00 (duecentosettantamila/00), IVA inclusa, alla presentazione del rapporto tecnico e del rendiconto finanziario del primo anno di attività;
 - c) il 20%, pari a € 180.000,00 (centoottantamila/00), IVA inclusa, alla scadenza del presente accordo.
2. Il finanziamento è concesso all'Università al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, spese come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 3 e non può mai determinare un utile per l'Università.
3. I relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di regolare fattura, redatta nei modi di legge, da intestare ed inviare al: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 1 - Via della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA.
4. I pagamenti saranno disposti, previa positiva valutazione da parte del Ministero delle relazioni di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura di cui al comma 3, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente e ivi reso esigibile mediante accredito della somma sul c/c infruttifero n. 167369 presso la tesoreria provinciale competente intestato all'Università degli Studi di Milano.
5. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 7 - Sospensione dei pagamenti

1. Nel caso in cui l'Università non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del



pe

finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

Art. 8 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 3, del mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, di inadempimento a quanto previsto nel progetto ovvero di mancato rispetto di quanto previsto nel piano economico-finanziario, per cause imputabili all'Università, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto all'Università di eseguire la prestazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nella diffida ad adempiere.
2. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Università ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di un allegato, e viene redatto in due originali.

Letto, approvato e sottoscritto.


MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE -
DIREZIONE GENERALE
PREVENZIONE SANITARIA

Il Direttore Generale
Dr.ssa Francesca Fratello



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il Rettore
Prof. Enrico Decleva



21 FEB 2007

